

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Estratto Delibera ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 E S.M.I. di approvazione del regolamento edilizio del comune di Castellar fuso per incorporazione nel comune di Saluzzo con legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2018.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELLAR N° 30 DEL 27-12-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di modificare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., il Regolamento Edilizio Comunale esclusivamente all'art. 96 al fine di recepire i disposti di cui alla D.G.R. n. 12-6441/2018 afferente alle caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati necessarie per i Comuni ricadenti nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, allegato al presente atto costituendone parte integrante;
- 3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;
- 4) Di dare atto che il Regolamento è composto da:
 - Prima Parte “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” suddivisa in due Capi:
 - Capo I “Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi”;
 - Capo II “ Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia”;
 - Parte Seconda “ Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”;
 - Allegato : “Appendice all’art. 72 – linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura”
- 5) Di prendere atto del Capo II della Parte Prima del modello regionale e della relativa ricognizione delle disposizioni statali e regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia attualmente applicabili nella Regione Piemonte
- 6) Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, continua a mantenere altresì la disposizione transitoria di cui all'art. 137 del modello regionale, di seguito riportata:

“Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento

 1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”;
- 7) Di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo Regolamento Edilizio Comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti comunali;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sull'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i.;

9) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. INFOSSI Claudio, al quale si da mandato per i successivi adempimenti.

Successivamente il Consiglio Comunale con votazione favorevole unanime, palesemente espressa, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Saluzzo, lì 22.01.2019

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO
(Arch. Adriano ROSSI)